



Decreto Legge nr.18 del 17 marzo 2020

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

TESTO DELLE DISPOSIZIONI	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 10</p> <p>1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.</p> <p>2. omissis</p> <p>3. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24</p> <p>Incremento numero di giorni di permesso retribuito per L.104/1992</p> <p>E' prevista una estensione della durata dei permessi retribuiti per handicap grave (art.33, comma 3, della Legge 104/1992) di 12 giorni aggiuntivi complessivi da usufruire nei mesi di marzo ed aprile 2020.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID - 19</p> <p>1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spetta in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.</p> <p>2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.</p> <p>3. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25</p> <p>Congedo ed indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19</p> <p>I dipendenti pubblici, genitori di figli di età non superiore ai 12 anni, hanno diritto a fruire di 15 giorni di congedo parentale straordinario continuativo o frazionato con il pagamento di una indennità pari al 50% della retribuzione per i periodi di sospensione delle attività didattiche a decorrere dal 5 marzo.</p> <p>L'eventuale periodo di congedo parentale fruito nel corso dei periodi di sospensione dell'attività didattica è convertito nel congedo parentale straordinario con l'erogazione della relativa indennità e non è computato come congedo parentale.</p> <p>La fruizione del congedo di 15 giorni è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.</p> <p>Per i genitori con figli in situazione di disabilità grave il limite dei 12 anni del bambino di cui al comma 1 viene meno.</p> <p>I dipendenti pubblici, genitori di figli con età tra i 12 ed i 16, anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.</p>

<p>4. omissis 5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro annui per l'anno 2020. 6. omissis 7. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126</p>	<p>Tale congedo può essere fruito a condizione che l'altro genitore non fruisca di forme di sostegno al reddito o che abbia una prestazione lavorativa in corso. Le disposizioni valgono anche per i genitori affidatari Per fruire del beneficio il lavoratore presenta la domanda on-line all'INPS indicando il numero di giorni di indennità</p> <p>I benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Non è esteso ai dipendenti pubblici (esclusi quelli del settore sanitario) il bonus baby sitting.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</p> <p>1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p> <p>2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.</p> <p>3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6</p> <p>4. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;">Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato</p> <p>Il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza dai lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p> <p>Fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con gravità oppure immunodepressi o affetti da patologie oncologiche, le assenze dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero senza applicazione della trattenuta.</p> <p>Per il periodo di quarantena o permanenza domiciliare il certificato medico è predisposto dal medico curante con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena.</p>

<p>5. omissis 6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica. 7. Alla copertura degli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126</p>	<p>Per la malattia accertata da COVID-19 il certificato è predisposto dal medico curante secondo le modalità telematiche consuete, senza intervento dell'operatore di sanità pubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL</p> <p>1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpi e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. 2. Per le domande di NASPI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2 e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. 3. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 Proroga termini domande di disoccupazione</p> <p>Per gli eventi di cessazione involontaria dal servizio verificatisi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione delle domande di NASPI sono incrementati da 68 a 128 giorni.</p> <p>Le domande di NASPI presentate oltre i tradizionali termini saranno comunque valide e prevederanno il pagamento della indennità a partire dal 68° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile</p> <p>1. Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 Disposizioni in materia di lavoro agile per personale con disabilità grave o che assiste disabile in condizioni di gravità</p> <p>Fino al 30 aprile i lavoratori disabili in condizione di gravità o i lavoratori che abbiano nel proprio nucleo un familiare disabile in condizione di gravità hanno diritto a svolgere il lavoro in modalità agile, fermo restando la compatibilità della prestazione stessa.</p>

<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p style="text-align: center;">Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici</p> <p>1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p style="text-align: center;">Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici</p> <p>Si prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, comprese le paritarie, di acquistare materiali per la pulizia straordinaria dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura.</p> <p>Le risorse sono ripartite tra le scuole, comprese le paritarie, con successivo decreto del MI.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p style="text-align: center;">Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali</p> <p>1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:</p> <p>a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;</p> <p>b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.</p> <p>2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p style="text-align: center;">Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali</p> <p>Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza ovvero fino a data diversa prevista con DPCM, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro in tutte le pubbliche amministrazioni.</p> <p>La presenza deve essere limitata esclusivamente per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro per la gestione dell'emergenza.</p> <p>Vengono meno gli obblighi informativi e di comunicazione previsti dalla legge 81/2017 (informativa salute e sicurezza al lavoratore e comunicazione al ministero del lavoro)</p> <p>La prestazione lavorativa può essere effettuata anche attraverso strumenti (pc, tablet) in possesso al dipendente.</p> <p>In tale caso, il datore di lavoro non è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.</p>

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.
 Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.
 Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
 Omissis

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.
 omissis

Nel caso in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile semplificata, verranno preliminarmente utilizzati gli istituti contrattuali e di legge previsti (**ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, ecc..**) e successivamente, l'amministrazione potrà esentare il personale dal servizio. **Ricordiamo che il congedo, la banca ore e la rotazione non sono istituti previsti dal nostro CCNL**

Il periodo di esenzione dal servizio costituisce a tutti gli effetti (economici e previdenziali) servizio prestato.

Il periodo di esenzione dal servizio non è computabile nel limite dei quarantacinque giorni nel corso dell'anno previsto per il congedo straordinario.

E' prevista **la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dello svolgimento delle procedure concorsuali** per l'accesso al pubblico impiego, tranne che per i concorsi che prevedono la valutazione per titoli o in modalità telematica.

Art. 88

Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura

1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6.

Art. 88

Rimborso contratti di soggiorno e acquisto biglietti spettacoli, musei e luoghi di cultura

Le disposizioni previste per i rimborsi dei titoli di viaggio e pacchetti turistici si applicano anche ai contratti di soggiorno.

<p>2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.</p> <p>3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.</p>	<p>A decorrere dal DPCM 8 marzo 2020 e per tutta la durata del periodo previsto (3 aprile) dal DPCM 8 marzo e da altri decreti attuativi, in relazione ai contratti di acquisto di titolo di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, si applica la disciplina dell'impossibilità sopravvenuta di cui all'art. 1463 del c.c.</p> <p>Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il soggetto acquirente presenta istanza di rimborso al venditore allegando il titolo di acquisto.</p> <p>Il venditore entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, emette un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.</p>
<p style="text-align: center;">Art.103</p> <p style="text-align: center;">Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</p> <p>1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Art.103</p> <p style="text-align: center;">Sospensione dei termini nelle procedure amministrative e disciplinari</p> <p>1. Al fine del computo dei termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23/02/2020 oppure iniziati dopo tale data il periodo intercorrente tra tali date non si computa.</p> <p>I termini relativi ai procedimenti disciplinari pendenti al 23/02/2020 oppure iniziati dopo tale data sono sospesi fino al 15 aprile 2020</p>

<p style="text-align: center;">Art. 120 Piattaforme per la didattica a distanza</p> <p>1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:</p> <p>a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;</p> <p>b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;</p> <p>c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e dispositivi di cui al comma 1, lettera a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1 lettere a) e b) anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme didattiche a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120 Piattaforme per la didattica a distanza</p> <p>E' previsto l'incremento di 85 milioni di euro del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per l'anno 2020.</p> <p>Le risorse sono destinate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per 10 milioni per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali, nonché della necessaria connettività di rete, da utilizzare per la didattica a distanza potenziando gli strumenti già in uso nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; • Per 70 milioni per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dei dispositivi necessari per la fruizione delle piattaforme; • Per 5 milioni per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. <p>Le scuole acquistano piattaforme, dispositivi e strumenti per studenti meno abbienti mediante ricorso prioritariamente ai consueti canali ed eventualmente, laddove non sia possibile anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici</p> <p>Per l'a.s. 2019/20 è previsto un contingente di 1.000 assistenti tecnici anche per i circoli didattici e gli istituti comprensivi.</p>

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.

6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo controllo sullo svolgimento delle attività a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.

7. all'onere derivante dal presente articolo, parti a 85 milioni di euro per l'anno 2020, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'art.126.

Le risorse sono ripartite tra le scuole con decreto MI tenuto conto del reddito per regione e del numero di studenti. Con lo stesso decreto si ripartisce il contingente di assistenti tecnici con riferimento al numero degli studenti delle scuole.

Il Ministero dell'Istruzione anticipa le somme assegnate alle singole scuole

Il costo complessivo è fissato in 85 milioni per il 2020 (per acquisto di dispositivi e piattaforme) e 9,30 milioni per assunzione assistenti tecnici

Art. 121

Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.

Art. 121

Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari

Per favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di supplenza breve e saltuaria, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, il MI assegna alle scuole le risorse necessarie in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero stesso.

Le scuole possono stipulare contratti a personale ATA e **docenti provvisti di propria dotazione strumentale** al fine di potenziare le attività didattiche a distanza anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.